



AMBITO TERRITORIALE DI CANTÙ
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI
Piano di Zona – Legge 328/2000

Numero 47 del 21/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA 2015-17

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 17.30 in Cantù, presso questa Sede del Comune di Cantù, convocata nei modi di legge, si è riunito il Tavolo Politico composto dai Comuni dell'Ambito Territoriale nelle persone di:

BRENNA	SINDACO VISMARA PAOLO ASSESSORE LUCIA BALLABIO CONSIGLIERE MATTEO CONSONNI	[] [] []
CANTU'	SINDACO BIZZOZERO CLAUDIO ASSESSORE PAVESI FRANCESCO CONSIGLIERE ANTONELLA ALBARTI	[] [X] []
CAPIAGO INTIMIANO	SINDACO SANDRO VERGANI ASSESSORE OMAR LONGHI CONSIGLIERE ALFONSO COLOMBO	[] [X] []
CARIMATE	SINDACO ROBERTO ALLEVI ASSESSORE PAOLA CAMPANELLA	[X] []
CERMENATE	SINDACO RONCORONI MAURO ASSESSORE SINIGAGLIA LORENA CONSIGLIERE ELEONORA MILIERI	[] [X] []
CUCCIAGO	SINDACO CLAUDIO MERONI ASSESSORE LAURA LONGONI	[] [X]
FIGINO SERENZA	SINDACO ORSENIGO ANGELO CLEMENTE ASSESSORE MARTINA BIANCHI CONSIGLIERE STEFANO TOMASELLI	[] [] []
NOVEDRATE	SINDACO BARNI MAURIZIO VICESINDACO GRASSI SERAFINO	[] []

Risultano presenti e rappresentati n. 5 e assenti n. 3

Assume la presidenza l'Assessore Francesco Pavesi in qualità di presidente delegato con l'assistenza della Dirigente del Comune Capofila Dott.ssa Antonella Bernareggi.

Il presidente delegato, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

IL TAVOLO POLITICO

- Vista la Legge 328/00 avente ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che pone in capo ai Comuni associati a livello territoriale la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali;
- valutato che il Piano di Zona è un documento di programmazione che è volto in particolare a:
 - favorire la formazione dei sistemi sociali integrati promuovendo risorse di solidarietà e di autoaiuto;
 - responsabilizzare i cittadini e le strutture nella programmazione, nella progettazione e nella verifica dei servizi;
 - qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con l'adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo della stessa;
 - promuovere iniziative di formazione ed altre azioni di sistema per consentire la crescita delle competenze professionali delle risorse umane impegnate nella promozione e nell'attuazione del piano di zona;
 - definire le modalità di organizzazione dei servizi che richiedono una gestione in forma associata;
- visto l'articolo 19 della legge quadro che al 2° comma prevede l'utilizzo dell'Accordo di Programma come strumento per l'adozione dei Piani di Zona,
- preso atto inoltre che l'art.19 ai comma 1 e 2 prevede che:
 - 1 - I Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
 - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
 - b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
 - c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
 - d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
 - e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
 - f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
 - g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
 - 2 - Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
 - a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di autoaiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
 - c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
 - d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
- premesso che la legge regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" ribadisce che compete ai Comuni la programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali; l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di natura economica e dei titoli sociali; la promozione di sperimentazioni di nuove unità d'offerta sociali e di modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;

- preso atto inoltre che l'art.18 comma 10 della citata legge regionale 3/2008 dichiara che "L'Ufficio di Piano, individuato nell'Accordo di Programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.";
- visto l'Accordo di Programma, sottoscritto dai Comuni dell'Ambito Territoriale di Cantù, per la realizzazione e la gestione del Piano di Zona ai sensi dell'articolo 19 della legge 328/2000 nel territorio della ASL della Provincia di Como, per gli anni 2012-2014;
- vista la Delibera di Giunta Regionale X/2941 del 19.12.2014 "Approvazione del documento Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017";
- preso atto che è stato svolto un lavoro di collaborazione e sinergia con gli Ambiti Territoriali appartenenti al Distretto Brianza – Ufficio di Piano di Erba e Ufficio di Piano di Mariano Comense – al fine di elaborare il testo dell'Accordo di Programma comune tra i tre distretti;
- visto quindi il testo proposto per l'Accordo di programma per la realizzazione e la gestione del Piano di Zona 2015-17 qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Testo Unico – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento delle Autonomie locali;

ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

1. Di approvare l'Accordo di programma per la realizzazione e la gestione del Piano di Zona ai sensi dell'articolo 19 della legge 328/2000 nel territorio della ASL della Provincia di Como - Ambito Territoriale di Cantù, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dott. ssa Antonella Bernareggi
Dirigente del Comune Capofila



Ass. Francesco Pavesi
Presidente delegato

La sottoscritta Dirigente del Comune Capofila Antonella Bernareggi attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale di Cantù e sull'Albo Pretorio del Comune Capofila.

Cantù, li 21/04/2015



Dott. ssa Antonella Bernareggi
Dirigente del Comune Capofila



ACCORDO DI PROGRAMMA

***per la realizzazione e la gestione del Piano di Zona
ai sensi dell'articolo 19 della legge 328/2000
nel territorio della ASL della Provincia di Como
Ambito Territoriale di Cantù***

PIANO DI ZONA 2015-17

tra

COMUNE DI BRENNA

COMUNE DI CANTÙ

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO

COMUNE DI CARIMATE

COMUNE DI CERMENATE

COMUNE DI CUCCIAGO

COMUNE DI FIGINO SERENZA

COMUNE DI NOVEDRATE

ASL DI COMO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Accordo di programma per la realizzazione e gestione del Piano di Zona, ai sensi dell'articolo 19 della legge 328/2000, nel territorio della ASL della Provincia di Como – Ambito Territoriale di Cantù

TRA

Comune di Cantù, capofila dell'Ambito Territoriale di Cantù, con sede in Piazza Parini 4, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio Bizzozero

Comune di Brenna, con sede in via Grimello 2, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Vismara

Comune di Capiago Intimiano, con sede in via Serenza 7, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sandro Vergani

Comune di Carimate, con sede in piazza Castello 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberto Allevi

Comune di Cermenate, con sede in via Scalabrini 153, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Mauro Roncoroni

Comune di Cucciago, con sede in via Sant'Arialdo 2, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio Meroni

Comune di Figino Serenza, con sede in via XXV aprile 16, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Angelo Clemente Orsenigo

Comune di Novedrate, con sede in via Taverna 3, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maurizio Barni

Asl di Como, con sede in via Pessina n. 6, rappresentata dal Direttore Generale Roberto Bollina

PER

l'Attuazione del Piano di Zona previsto dall'articolo 19 della legge 328/2000 secondo la Delibera di Giunta Regionale X/2941 del 19 dicembre 2014 "Approvazione del documento *Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017*"

Premesso che

- i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale che concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste dall’art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, pertanto, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento e le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che il cittadino incontra nel corso della sua esistenza, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
 - all’art. 1 comma 1 stabilisce che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”,
 - all’art. 6 stabilisce che “i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale” e che “tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265”,
 - all’art. 19 definisce che i comuni associati, negli ambiti territoriali, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona;
- la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” all’art. 18 definisce il Piano di Zona come lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale che stabilisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
- con DGR X/2941 del 19 dicembre 2014, Regione Lombardia ha definito le nuove Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017, le quali focalizzano l’attenzione sulla necessità di ripensare gli interventi ed i servizi in relazione ai bisogni della persona, passando da un sistema centrato sull’erogazione di prestazioni ad un sistema che risponda ai “bisogni di ascolto, cura, sostegno e presa in carico” evidenziando i criteri di fondo che sostengono la centralità della persona e della famiglia, riconoscendo e valorizzando il ruolo di autonomia dei territori richiamando ad una lettura integrata e approfondita dei bisogni, anche attraverso un forte raccordo tra A.S.L. ed Ambiti territoriali;
- nella sopra citata DGR viene sottolineato che la programmazione sociale, costituisce un processo critico per i territori, perché apre uno spazio di azione strategico per promuovere e consolidare la ricomposizione tra i soggetti istituzionali e le differenti agenzie di welfare presenti nelle Comunità locali;
- nella DGR 23 dicembre 2014 n. 2989 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015”, tra altri, viene citato come principale obiettivo il rafforzamento del processo metodologico e di programmazione orientato alla appropriatezza professionale ed organizzativa che, a partire da una piena collaborazione fra l’area sanitaria e l’area socio-sanitaria (Dipartimenti ASSI, Dipendenze, Prevenzione Medico, Cure Primarie, ecc.), veda coinvolti presso ciascuna ASL il maggior numero di Attori istituzionali (con particolare attenzione agli Enti locali, al mondo della Scuola, del Lavoro) e altri soggetti della Comunità (Associazionismo, ecc.) nell’elaborazione e attuazione del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute e dei Piani Locali

Considerato che

- gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma hanno attivato le iniziative più idonee per l'elaborazione del Piano di Zona 2015-2017;
- gli organismi deputati hanno redatto il presente Piano di Zona triennale sulla base delle sopra citate linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale;
- la L.R. 3/2008 individua quale strumento tecnico-giuridico per l'attuazione del Piano di Zona, l'Accordo di programma, da sottoscrivere tra i Comuni afferenti all'Ambito territoriale e l'ASL territorialmente competente;
- si rende opportuno individuare un Ente Capofila tra i Comuni dell'Ambito o altro Ente con personalità giuridica di diritto pubblico;

dato infine atto che

i Comuni dell'Ambito territoriale di Cantù hanno individuato il Comune di Cantù quale Ente Capofila;

tutto ciò premesso

tra gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di programma

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità

Con il presente Accordo di programma i soggetti sottoscrittori intendono dare attuazione al Piano di Zona 2015-2017, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Le finalità generali del Piano di Zona sono quelle stabilite dalla Legge 328/2000 e dalla L.R. 3/2008. In particolare, il Piano di Zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e delle politiche del lavoro e della casa.

Art. 2 - Ambito territoriale

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona nell'Ambito territoriale di Cantù.

Art. 3 - Enti sottoscrittori ed Ente Capofila

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- Comuni dell'Ambito Territoriale di Cantù, ovvero i Comuni di Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate
- l'Azienda Sanitaria Locale di Como.

L'Ente Capofila individuato nel Comune di Cantù ha l'onere di dare esecuzione al Piano di Zona, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, come meglio specificato nei successivi articoli.

Oltre ai soggetti sottoscrittori è auspicabile l'apporto di tutti i soggetti portatori d'interesse, che concorrono alla realizzazione del sistema dei servizi e degli interventi del welfare locale, attraverso momenti di confronto periodici che portino ad un costruttivo dialogo ed allo sviluppo di opportune sinergie territoriali.

Art. 4 - Contenuti e obiettivi

Gli obiettivi generali e specifici, nonché quelli di sistema da perseguire attraverso l'attuazione dell'Accordo di programma, sono definiti nell'allegato Piano di Zona, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali dati dalla normativa richiamata in premessa.

Il Piano di Zona ha valenza programmatoria triennale e potrà essere aggiornato annualmente in rapporto alla definizione delle priorità d'intervento, alla destinazione delle risorse economico – finanziarie, alle modalità organizzative e gestionali delle unità di offerta.

Art. 5 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2017, fatta salva la possibilità di aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori e da eventuali indicazioni regionali che ne modifichino la durata.

Art. 6 - Individuazione degli organi di governo

Il Piano di Zona specifica le funzioni degli organi di governo dello stesso, con particolare riguardo a:

Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Cantù

E' l'organismo politico-programmatorio del Piano di Zona, responsabile per la gestione associata e l'attuazione del Piano di Zona. L'Assemblea è composta dai Sindaci o Assessori o Consiglieri delegati dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Cantù.

Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco del Comune Capofila.

Le *funzioni* attribuite all'Assemblea sono:

- approvazione del documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti;
- verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- aggiornamento delle priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- approvazione annuale dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo;
- approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;
- pianificazione, programmazione, verifica e controllo in ordine all'impostazione e alla gestione del sistema delle politiche sociali;
- deliberazione in merito all'allocazione delle risorse FNPS, Fondo Sociale Regionale e quote di risorse autonome conferite per la gestione associata dell'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona;
- governo del processo di interazione tra soggetti;
- individuazione e istituzione nuove unità di offerta da gestire in forma associata;
- svolgimento attività di vigilanza previste dall'art. 34 comma 7 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000;
- definizione dei criteri di riparto degli oneri di gestione delle unità di offerta.

L'assemblea è convocata dal Presidente su richiesta di uno dei suoi componenti oppure su richiesta dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico e la seduta è valida con la maggioranza assoluta (4 Comuni + 1).

Le sedute dell'Assemblea potranno essere svolte nei diversi Comuni dell'Ambito Territoriale.

Le deliberazioni sono adottate con le seguenti modalità di votazione: l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Sindaci o delegati che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) di tutti i residenti nei Comuni sottoscrittori.

Cabina di Regia

La DGR n. 326/13 ha identificato nella Cabina di regia il luogo dove garantire la programmazione, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da A.S.L. e Comuni, singoli o associati, nell'ambito delle aree comuni di intervento. Ciò al fine di evitare duplicazioni e frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi e contestualmente garantirne appropriatezza. La Cabina di regia rappresenta

un'importante risorsa che si pone in sinergia ed integra il ruolo degli uffici che le A.S.L. hanno istituito a supporto delle funzioni del Consiglio di rappresentanza dei sindaci e delle Assemblee distrettuali. Le Cabine dovranno occuparsi di:

- monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Zona dei territori, rispetto alle dimensioni conoscenze – risorse – servizi,
- orientare, sulla base dell'esperienza svolta, la propria attività in particolare sul tema delle non autosufficienze, privilegiando progressivamente il livello della programmazione strategica e di sistema, e qualificando maggiormente la dimensione programmatica e di pianificazione delle azioni e delle risorse rispetto alla dimensione erogativa,
- focalizzare la programmazione ripartendo dal tema della conoscenza, anche con riferimento al percorso di accompagnamento promosso da Regione Lombardia,
- condividere i piani operativi A.S.L. e Ambiti relativi alle misure e ai canali di finanziamento regionali e nazionali in tema di interventi e servizi sociali e sociosanitari al fine di avere un quadro chiaro delle azioni che vengono intraprese a livello territoriale ponendo attenzione sia alle possibili sovrapposizioni degli interventi sia alle aree della domanda di intervento/servizi, ancora scarsamente presidiate, condizione questa per poter effettuare analisi territoriali relative ai vari piani operativi e poter confrontare meccanismi di accesso,
- investire maggiormente sul monitoraggio e soprattutto sulla valutazione delle politiche adottate,
- rafforzare il proprio ruolo di riferimento rispetto agli organismi politici (Assemblea distrettuale, Consiglio di Rappresentanza dei sindaci e Conferenza dei sindaci),
- adottare un metodo di lavoro e di procedure definite da A.S.L. e Comuni prevedendo modalità di funzionamento flessibili e orientate alla concretezza dei risultati ottenuti,
- prevedere l'utilizzo condiviso (A.S.L./Ambiti) di sistemi informativi e di banche dati per la condivisione dei dati e lo scambio informativo sugli utenti in carico.

Ufficio di Coordinamento Tecnico

Compongono l'Ufficio di Coordinamento Tecnico i referenti dei Servizi Sociali di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale nominati rispettivamente da ogni Amministrazione.

In casi ove sia richiesto un apporto specifico rispetto alle tematiche da affrontare, può partecipare il referente non istituzionale dei Tavoli d'Area.

Le sue *funzioni* sono:

- svolge attività di consulenza tecnico professionale all'Assemblea dei Sindaci per gli aspetti di programmazione e controllo;
- provvede, sulla scorta delle linee di indirizzo politico, a definire l'impostazione metodologica e le scelte strategiche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;
- individua gli strumenti di monitoraggio e di verifica e valutazione dei risultati;
- annualmente aggiorna gli obiettivi del Piano;
- definisce i criteri e le discipline tecniche nel caso di avvio di nuovi servizi o di miglioramento di quelli già attivi;
- analizza i bisogni e individua priorità e obiettivi del territorio;
- approva le graduatorie per l'erogazione dei servizi a domande individuali finanziati dal F.N.P.S.

L'Ufficio di Coordinamento Tecnico può lavorare per gruppi di lavoro.

Considerando che all'interno dell'Ufficio ogni Amministrazione può avere più referenti, nel caso in cui sia necessaria una votazione ogni Comune potrà esprimere un solo voto.

Lo svolgimento delle attività sopra indicate potrebbe inoltre richiedere, in determinate circostanze, che l'Ufficio si esprima in modo formale. In questi casi l'Ufficio di Coordinamento Tecnico manifesta la sua volontà mediante decisioni che costituiscono dei pareri tecnici da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci.

Tali decisioni, sempre con un voto per ogni Comune, sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

L'Ufficio di Coordinamento Tecnico è convocato e coordinato dal Dirigente del Comune Capofila e la seduta è valida con la maggioranza assoluta (4 Comuni + 1).

Tavolo Sociale e di rappresentanza del Terzo Settore

Il Tavolo sociale e di rappresentanza del Terzo Settore è istituito ai sensi della DGR 7797 del 30 luglio 2008.

I componenti sono i rappresentanti dei diversi soggetti interessati:

- Dirigente del Comune Capofila o suo delegato in rappresentanza dei Comuni dell'Ambito Territoriale;
- il Direttore sociale dell'Asl territorialmente competente;
- il Direttore di distretto dell'Asl territorialmente competente;
- un rappresentante della cooperazione sociale avente sede operativa o servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- un rappresentante del volontariato avente sede operativa o servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- un rappresentante delle Parrocchie aventi sede nei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- tre rappresentanti dei Sindacati e/o gli enti di patronato maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- un rappresentante delle Fondazioni aventi sede operativa o servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale.

In casi ove sia richiesto un apporto specifico rispetto alle tematiche da affrontare, possono partecipare i referenti istituzionali e non istituzionali dei Tavoli d'Area.

Le *funzioni* sono:

- raccoglie le indicazioni provenienti dalla programmazione dei Tavoli d'Area e monitora l'accoglimento nella programmazione zonale e nella progettazione degli interventi;
- assicura che nella programmazione, progettazione e realizzazione delle unità di offerta sociali siano coinvolti i soggetti del terzo settore;
- verifica che siano implementati percorsi e metodi di co-programmazione e co-progettazione;
- favorisce per i servizi e/o gli interventi sociali nuovi o in essere, piani di comunicazione, di promozione e di diffusione nel territorio;
- promuove eventi e occasioni particolari utili a sostenere e a sviluppare un patrimonio di conoscenze tecniche e tecnologiche nel/del lavoro sociale (costruire know-how sociale);
- promuove progetti d'ambito per la definizione di interventi ad alto impatto sociale;
- sostiene il Coordinamento Tecnico nella definizione dei requisiti di accreditamento dell'unità di offerta sociale e d'integrazione tra i servizi e ne promuove l'attuazione.

La *convocazione* del Tavolo Sociale è effettuata dal Presidente avvalendosi della segreteria dell'Ufficio di Piano, su richiesta dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Ufficio di Coordinamento o di almeno un terzo dei componenti il Tavolo stesso.

La seduta è valida con la maggioranza assoluta (50% + 1).

Nella prima seduta di insediamento del Tavolo Sociale verrà eletto fra i componenti del Tavolo stesso il Presidente, a maggioranza assoluta (50% + 1).

Tavoli d'Area

Sono individuati per i Tavoli d'Area:

- Tavolo d'Area Anziani;
- Tavolo d'Area Disabili Salute Mentale;
- Tavolo d'Area Minori;
- Tavolo d'Area Immigrazione;
- Tavolo d'Area Emarginazione, Povertà e Dipendenza.

Per ogni Tavolo di Area dovranno essere nominati 2 referenti, uno istituzionale ed uno in rappresentanza del Terzo Settore nominato dai partecipanti del Terzo Settore ai singoli Tavoli d'Area. Entrambi i referenti, su richiesta del Tavolo Sociale, partecipano alle riunioni dello stesso.

Si intende richiedere ai rappresentanti delle risorse del territorio:

- a. l'esplicitazione dei nominativi e dei recapiti dei componenti;

- b. la specificazione e la durata del loro mandato;
- c. una partecipazione piena e continua ai lavori del Tavolo, sottolineando oltre che la rappresentanza anche la competenza del partecipante.

I componenti del Tavolo d'Area sono:

- rappresentanti dei servizi sociali comunali e territoriali pubblici e privati;
- rappresentanti delle ASL e dell'Azienda Ospedaliera
- rappresentanti della cooperazione sociale avente sede operativa o servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- rappresentanti del volontariato avente sede operativa o servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- rappresentanti delle Parrocchie e delle confessioni religiose aventi sede nei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- rappresentanti dei Sindacati e/o gli enti di patronato maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- rappresentanti delle Fondazioni aventi sede operative o servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale.
- rappresentanti delle associazioni e gli enti di promozione sociale aventi sede in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale, o servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale.
- rappresentanti delle associazioni familiari aventi sede nei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale, o dei servizi attivati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- rappresentanti degli altri soggetti sociali senza scopo di lucro aventi sede nei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale;
- rappresentanti del mondo scolastico.

Le *funzioni* dei Tavoli d'Area sono:

- far emergere e analizzare i bisogni e le domande sociali del territorio;
- costruire una rete tra le risorse sociali territoriali dell'ambito;
- sostenere la progettazione in campo sociale;
- collaborare nella programmazione e realizzazione delle unità di offerta sociali;
- monitorare l'offerta di interventi e servizi, nonché accompagnare l'implementazione di interventi e servizi ponendo attenzione anche all'evoluzione di questi in corso d'opera;
- valutazione dei risultati in itinere ed ex post;
- riprogettazione sulla scorta della valutazione, individuando le azioni di miglioramento per il lavoro sociale futuro;
- identificazione nuovi indirizzi per la programmazione;
- contribuire alla costruzione di un patrimonio di conoscenze tecniche e tecnologiche nel/del lavoro sociale (costruire know-how sociale);
- incontrare periodicamente il Tavolo Sociale e l'Assemblea dei Sindaci.

In occasione della prima riunione utile alla presentazione degli obiettivi del Piano di Zona 2015-2017, sarà programmato il calendario dei lavori e potranno essere definiti Gruppi di Lavoro di co-progettazione e co-programmazione per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

L'Ufficio di Piano, su richiesta del referente istituzionale in accordo con il referente non istituzionale del Tavolo interessato, convoca il tavolo d'Area definendo l'oggetto di lavoro.

I referenti istituzionali e non istituzionali del Tavolo sono responsabili della verbalizzazione delle sedute.

Ufficio di Piano

Tale ufficio svolge essenzialmente una funzione di staff rispetto agli organi sopra descritti. È costituito da un Responsabile e da due amministrative (di cui una a tempo pieno e una tempo parziale) incaricate in relazione alle competenze richieste dal Comune Capofila.

Le sue *funzioni* sono:

- svolge attività di comunicazione interistituzionale coi Comuni, l'A.S.L., la Regione, la Provincia, le istituzioni scolastiche, il Terzo Settore;
- svolge un'attività di segreteria dell'Assemblea dei Sindaci, del Tavolo Sociale e di rappresentanza del Terzo Settore, dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico e dei Tavoli d'Area;
- gestisce l'attività amministrativo/contabile propedeutica all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona e all'attivazione dei progetti finanziati dal FNPS;
- effettua un lavoro informativo assemblando i dati necessari per la gestione del Piano attraverso un'attività di raccolta/smistamento degli stessi nei confronti dei Comuni dell'Ambito e dei soggetti che aderiscono agli obiettivi di Piano;
- compie attività di monitoraggio e di rendicontazione all'A.S.L., alla Regione Lombardia e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- predispose il bilancio di previsione e consuntivo del Piano di Zona (FNPS) e dei servizi a gestione associata;
- predispose atti amministrativi, contrattuali e di liquidazione;
- predispose le istruttorie per i servizi e domande individuali finanziate dal FNPS, dal Fondo Non Autosufficienza o altri specifici fondi (condivisione bozze di comunicazioni, di deliberazioni e determinazioni, stesura graduatorie provvisorie, valutazione dei ricorsi, aggiornamento graduatorie definitive);
- è referente per i comuni dell'Ambito Territoriale per lo sviluppo dell'Osservatorio provinciale;
- coordina la tenuta del Sistema Informativo;
- aggiorna il sito internet dell'Ambito Territoriale;
- collabora per la promozione di eventi territoriali;
- in materia di autorizzazioni al funzionamento e accreditamento delle strutture socio-assistenziali, valuta l'impatto sull'organizzazione e determinazioni conseguenti;
- può avvalersi di professionisti esterni o interni alle Amministrazioni Comunali firmatarie per lo studio e lo sviluppo di determinati progetti

L'Ufficio di Piano è coordinato dal Dirigente del Comune Capofila.

Art. 7 - Risorse finanziarie

Gli Enti firmatari dell'Accordo di programma, in particolare i Comuni, hanno responsabilità diretta rispetto alla attuazione del contenuto con particolare riferimento alla messa a disposizione delle risorse economiche per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000. Alla copertura finanziaria delle azioni previste dal Piano si provvede secondo le modalità dallo stesso definito e quindi, con risorse proprie dei Comuni firmatari, con risorse provenienti dalla disponibilità del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con risorse assegnate da Regione Lombardia (Fondo Sociale Regionale, Fondo non autosufficienze, ecc.), attraverso il reperimento di altre risorse e proventi derivanti dal concorso alla spesa da parte dell'utenza sulla base della propria situazione socio-economica. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci definisce il piano attuativo e il conseguente piano economico per l'anno di riferimento.

I Comuni dell'Ambito Territoriale riconoscono al Comune capofila una quota annua per abitante di almeno euro 1,00 a parziale copertura delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Adempimenti e compiti dei soggetti sottoscrittori

Gli Enti sottoscrittori concorrono sinergicamente e in maniera integrata all'attuazione del Piano di Zona, provvedono alla realizzazione del programma annuale, garantendone il periodico monitoraggio e la verifica degli esiti.

In particolare, all'Ente Capofila competono:

- le responsabilità gestionali e tecniche,
- la gestione degli aspetti amministrativi e logistici,
- la responsabilità diretta e indiretta, assunta in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori, nella organizzazione e nell'esercizio dei servizi,

- la condivisione dei risultati tecnici conseguiti ed elaborazione e rendicontazione dei dati economico-finanziari,
- la messa a disposizione delle strutture necessarie all'impianto, all'organizzazione ed alla gestione dei servizi conferiti,
- la gestione degli aspetti tecnici, con collaboratori, interni o esterni alla struttura dell'Ente, che svolgono funzioni di coordinamento e/o controllo dei servizi e degli operatori necessari per la gestione degli stessi,
- l'eventuale riscossione delle rette e delle eventuali compartecipazioni ai costi dei servizi.

Ai Comuni sottoscrittori competono:

- la partecipazione ai momenti di condivisione politica e tecnica previsti;
- la compilazione e presentazione all'Ente capofila della documentazione che costituisce il debito informativo nei confronti degli Enti sovraordinati;
- il conferimento all'Ente capofila di tutti i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie, concorrendo e partecipando attivamente ai processi di pianificazione, programmazione monitoraggio e valutazione delle azioni ed interventi previsti dal Piano;
- il rispetto delle norme di accesso ai servizi da parte dell'utenza, attraverso la definizione di criteri comuni, apposite convenzioni o accordi;
- la promozione e pubblicizzazione dei servizi e degli interventi nei territori di ogni Comune;
- la raccolta e l'istruttoria di atti relativi ai cittadini residenti nei propri Comuni;
- l'eventuale riscossione delle rette e delle compartecipazioni ai costi dei servizi;
- la collaborazione nell'organizzazione di manifestazioni o eventi di Ambito previsti dalla programmazione di Ambito.

All'ASL di Como compete quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Monitoraggio e verifica

L'Ufficio di Piano, in accordo con i diversi livelli di governo del Piano, individua il modello valutativo e di monitoraggio delle azioni previste per l'attuazione degli obiettivi generali e specifici in relazione alle risorse assegnate, con l'obiettivo di apportare gli eventuali necessari correttivi del Piano di Zona.

Art. 10 – Pubblicazione

Il Comune di Cantù, in qualità di Ente Capofila, si impegna a pubblicare il presente Accordo di programma all'Albo pretorio istituzionale ed a tenere a disposizione tutta la documentazione per la visione, agli enti sottoscrittori ed agli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

Art. 11– Allegati

Il Piano di Zona 2015–2017 è allegato al presente Accordo di programma.

Cantù, 28.04.2015

Letto, firmato e sottoscritto.

Per il Comune di Cantù

Claudio Bizzozero _____

Per il Comune di Brenna

Paolo Vismara _____

Per il Comune di Capiago Intimiano

Sandro Vergani _____

Per il Comune di Carimate

Roberto Allevi _____

Per il Comune di Cermenate

Mauro Roncoroni _____

Per il Comune di Cucciago

Claudio Meroni _____

Per il Comune di Figino Serenza

Angelo Clemente Orsenigo _____

Per il Comune di Novedrate

Maurizio Barni _____

Per l'ASL di Como

Roberto Bollina _____